

Regolamento dei Soci corrispondenti dell'Associazione "Gruppo di Pisa"
(deliberazione del Consiglio direttivo del 15 novembre 2012)

1. Possono essere cooptati come Soci Corrispondenti dell'Associazione "Gruppo di Pisa" personalità straniere particolarmente apprezzate nel campo delle scienze pubblicitiche .
2. I Soci Corrispondenti dell'Associazione "Gruppo di Pisa" sono esonerati dal pagamento della quota annuale e non hanno né il diritto di voto, né l'elettorato passivo per le cariche associative.
3. La cooptazione dei Soci Corrispondenti è di competenza del Consiglio direttivo dell'Associazione "Gruppo di Pisa", che acquisisce il consenso nonché il *curriculum* dell'interessato per la pubblicazione sul sito dell'Associazione. Delle cooptazioni, viene data comunicazione ufficiale ai Soci, da parte del Presidente dell'Associazione "Gruppo di Pisa", in occasione dell'Assemblea annuale dei Soci.
4. La perdita della qualità di Socio corrispondente è deliberata dal Consiglio direttivo, previo parere del Collegio dei Probiviri.
5. Il Segretario dell'Associazione "Gruppo di Pisa" cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco dei Soci Corrispondenti.
6. In base alla presente disciplina, nulla è innovato circa l'organizzazione ed il funzionamento dell'Associazione "Gruppo di Pisa".